



Unione Europea



**Invito alla presentazione di progetti in attuazione della Sperimentazione del sistema duale nell'ambito dell'IeFP in
Regione Campania**

LINEE GUIDA PER LA REALIZZAZIONE DEI PERCORSI SPERIMENTALI DI IeFP

SOMMARIO

1. ASPETTI GENERALI

1.1 Quadro normativo di riferimento.....	4
1.2 La Linea 2 dell'Accordo Stato Regioni sul progetto sperimentale recante azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell'ambito dell'Istruzione e Formazione Professionale": Sostegno di percorsi di leFP nell'ambito del sistema duale.....	6
1.3 La Sperimentazione del sistema duale nell'ambito dell'leFP in Regione Campania.....	6

2. GLI STANDARD MINIMI FORMATIVI DEI PERCORSI leFP

2.1 Le competenze di base.....	7
2.2 Le competenze tecnico professionali comuni.....	7
2.3 Le competenze tecnico professionali specifiche.....	7

3. LA PROGETTAZIONE DI DETTAGLI DEI PERCORSI leFP NELL'AMBITO DELLA SPERIMENTAZIONE DEL SISTEMA DUALE IN REGIONE CAMPANIA

3.1 Orientamento e accompagnamento.....	9
3.2 La progettazione delle attività formative.....	9
3.3 L'attivazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro e apprendistato	10
3.4 L'Impresa Formativa Simulata.....	10

4. LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DEI PERCORSI SPERIMENTALI

4.1 La selezione dei partecipanti.....	12
4.2 Composizione delle classi.....	13
4.3 Il riconoscimento delle competenze in ingresso ai corsi.....	13
4.4 Modulistica e documentazione di progetto.....	15
4.5 Esami di fine annualità e di fine percorso.....	15
4.6 Composizione del partenariato.....	15
4.7 Piano finanziario annuale e spese eleggibili.....	15

4.8 Monitoraggio	16
ALLEGATI.....	16

1. ASPETTI GENERALI

1.1 QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

- Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3 “Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione”;
- Legge 28 Marzo 2003, n. 53 di “Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale”;
- Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n.76 di “Definizione delle norme generali sul diritto dovere all’istruzione e alla formazione, a norma dell’art. 2 comma 1, lettera c) della Legge 28 marzo 2003, n. 53;
- Decreto legislativo 15 aprile 2005, n.77 “Definizione delle norme generali relative all’alternanza scuola lavoro ai sensi dell’art.4 della legge 28 marzo 2003, n.53;
- Decreto Legislativo del 17 ottobre 2005 n. 226, e successive modificazioni, recante “Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione professionale ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53” e, in particolare il Capo III;
- Decreto Legge 31 Gennaio 2007, n.7, convertito con modificazioni della Legge 2 aprile 2007, n. 40, “Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell’istruzione tecnico – professionale e la rottamazione di autoveicoli”;
- Decreto del Ministero della Pubblica istruzione 22 agosto 2007, n.139 “Regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione”;
- Decreto Ministeriale n. 9 del 27 gennaio 2010 con allegato modello di certificazione dei saperi e delle competenze acquisite nell’assolvimento dell’obbligo di istruzione;
- Accordo Stato Regioni del 29 aprile 2010 riguardante il primo anno di attuazione (2010 –2011) dei percorsi di istruzione e formazione professionale a norma dell’articolo 27, comma 2 del decreto legislativo 17 ottobre 2005 n. 226;
- Decreto interministeriale 15 giugno 2010, adottato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, che recepisce l’Accordo sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni e Province Autonome il 29 aprile 2010 riguardante l’avvio dei percorsi di istruzione e formazione professionale a norma dell’art. 27, comma 2 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
- Intesa in Conferenza Unificata del 6 dicembre 2010 concernente l’adozione di linee guida per realizzare organici raccordi tra i percorsi degli Istituti Professionali e i Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, a norma dell’art. 13, comma 1 - quinquies del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito dalla Legge 2 aprile 2007, n. 40;
- D.D. n. 160 del 29 giugno 2011 di approvazione del “Nuovo Manuale delle procedure di gestione del P.O.R. Campania FSE 2007/2013”;
- Accordo sancito dalla Conferenza unificata, nella seduta del 27 luglio 2011 riguardante la definizione delle aree professionali relative alle figure nazionali di riferimento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
- Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 11 novembre 2011, pubblicato in GU n. 296 del 21/12/2011 che recepisce l’accordo tra il MIUR, il Ministero del Lavoro, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, con riferimento agli atti necessari per il passaggio la nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale;
- Accordo Stato Regioni del 19 gennaio 2012 riguardante l’integrazione del Repertorio delle figure professionali di riferimento nazionale approvato con l’Accordo Stato Regioni del 27 luglio 2011;
- Delibera di Giunta Regionale Campania n. 195 del 19 aprile 2012 relativa alla “Approvazione linee guida e azioni per l’integrazione tra leFP per l’inserimento nel mondo del lavoro”;
- Delibera di Giunta Regionale Campania n. 646 del 13 novembre 2012 – BURC n.73 del 26 novembre 2012 “Modifiche alle linee guida per il sistema regionale di leFP di cui alla DGR n. 195 del 19 aprile 2012”;
- Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell’articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92”;
- Delibera di Giunta Regionale n. 211 del 28 giugno 2013 “Istruzione e Formazione Professionale (leFP). Programmazione dei Percorsi triennali”;

- Regolamento 29 Novembre 2013, n. 7 “Modifiche al regolamento regionale 2 aprile 2010, n. 9 “Regolamento di attuazione di cui alla L.R. 14 del 18 novembre 2009, articolo 54, comma 1, lett. b);
- Decreto Dirigenziale n. 18 del 21 gennaio 2014 “Approvazione Linee Guida per la realizzazione degli esami relativi ai percorsi triennali e quadriennali di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP)”;
- Decreto Dirigenziale n. 134 del 11 aprile 2014 “Percorsi triennali di istruzione e formazione professionale (IeFP) di cui al D.lgs n. 226 del 17/10/2005 - approvazione disposizioni attuative sulla nomina delle commissioni e indicazioni ulteriori sullo svolgimento delle prove di esame dei percorsi di IeFP, ai fini del conseguimento della qualifica e del diploma professionali”;
- Decreto Dirigenziale n. 327 del 23 maggio 2014 “Approvazione del verbale per gli esami di qualifica professionale, alla fine dei percorsi triennali di istruzione e formazione professionale (IeFP)”;
- Decreto Dirigenziale n. 834 del 31 Ottobre 2014 “Potenziamento dell’Istruzione tecnico Professionale in Campania D.G.R. n. 83 del 14/03/2013 – Poli Tecnico Professionali. Disposizioni attuative”;
- Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81 - “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’art. 1, comma 7 della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;
- Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150 - “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014 n. 183”;
- Accordo Stato Regioni sul progetto sperimentale “Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell’ambito dell’Istruzione e Formazione Professionale; Repertorio Atti n.158/CSR del 24 settembre 2015;
- Avviso pubblico emanato in data 08 ottobre 2015 da Italia Lavoro Spa per la concessione di contributi ex art.12 L. 214/1990 in favore dei Centri di formazione professionale per la realizzazione di azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell’ambito dell’IeFP;
- D.M. 12 ottobre 2015 “Definizione degli standard formativi dell'apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione dell'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81”;
- Delibera di Giunta Regionale n. 735 del 16 dicembre 2105 “Schema di protocollo di intesa tra Regione Campania e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per l'attuazione del progetto sperimentale denominato azioni di accompagnamento sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell'ambito della istruzione e formazione professionale”;
- Decreto Direttoriale DD 417/I/2015 del 17 dicembre 2015 del Direttore Generale della Direzione Generale per le Politiche Attive, i Servizi per il Lavoro e la Formazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali di finanziamento dei percorsi di Istruzione e Formazione professionale;
- Provvedimento di Italia Lavoro Spa, pubblicato in data 18 marzo 2016, di approvazione dell’elenco definitivo dei CFP ammessi e degli idonei – Regione Campania, trasmesso dalla PEC di Italia Lavoro SPA alla PEC dell’Assessorato alla Formazione e Pari Opportunità della Regione Campania in data 29 luglio 2016;
- Delibera di Giunta Regionale n. 314 del 28 giugno 2016 “Riforma del sistema della formazione professionale – Approvazione dispositivo integrato Scrivere - Sistema di certificazione regionale di individuazione, validazione e riconoscimento delle esperienze. Recepimento Decreto M.L.P.S. 30 giugno 2015”;
- Decreto Legislativo 24 settembre 2016, n. 185 “Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 giugno 2015, n. 81 e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151, a norma dell'articolo 1, comma 13, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;
- Delibera di Giunta Regionale 614 del 8 novembre 2016 – BURC 74 del 9 novembre 2016 “Iscrizione risorse bilancio regionale 2016 e variazione al bilancio di previsione 2016/2018. Decreto Direttoriale n° 417/205 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e relativi allegati”;
- Delibera di Giunta Regionale 617 del 8 novembre 2016 – BURC 77 del 21 novembre 2016 “Delibera di Programmazione della Sperimentazione del sistema duale in Campania: Progetto sperimentale "Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell'ambito dell'istruzione e formazione professionale" LINEA 2 - Sostegno di percorsi di IeFP nell'ambito del sistema duale”;
- Decreto dirigenziale n.251 del 21 dicembre 2016 "Percorsi sperimentali IeFP - impegni di spese”;
- Decreto dirigenziale n.1 del 10 gennaio 2017 – BURC n.5 del 16 gennaio 2017 “Delibera di Giunta Regionale n. 735 del 16/12/2105 - DGR n 617 del 8/11/2016 - Presentazione di progetti in attuazione della Sperimentazione del sistema duale nell'ambito dell'IeFP in Regione Campania”;
- Decreto dirigenziale n. 33 del 10 febbraio 2017;

1.2 L'ACCORDO STATO REGIONI DEL 24 SETTEMBRE 2015 SUL PROGETTO SPERIMENTALE RECANTE AZIONI DI ACCOMPAGNAMENTO, SVILUPPO E RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA DUALE NELL'AMBITO DELL'ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE

La Sperimentazione del Sistema Duale, realizzata in attuazione dell'Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul progetto sperimentale recante "Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell'ambito dell'Istruzione e Formazione Professionale", intende facilitare le transazioni dal sistema della formazione professionale al mondo del lavoro attraverso azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell'ambito dell'Istruzione e Formazione Professionale. La Sperimentazione del Sistema Duale si articola in due linee di intervento:

- Linea 1, finanziata nell'ambito del "Programma Operativo Nazionale Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione" (PON SPAO) finalizzata alla costituzione e rafforzamento dei servizi di orientamento e placement nei 300 Centri di Formazione Professionale individuati da Italia Lavoro Spa mediante avviso pubblico e alla gestione di un sistema per l'erogazione di contributi ai datori di lavoro che impegneranno proprio personale in attività di tutoraggio nell'ambito di contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e di percorsi di alternanza scuola lavoro affidate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ad Italia Lavoro SPA;
- Linea 2, per il sostegno all'attivazione di percorsi IeFP che, nell'ambito del sistema duale, vedano rafforzati i contenuti di applicazione pratica, mediante i seguenti strumenti:
 - ✓ Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, con contenuti di applicazione pratica non inferiore al 40% dell'orario ordinamentale per il secondo anno e al 50% per il terzo e quarto anno;
 - ✓ Alternanza scuola lavoro, con periodi di applicazione pratica non inferiori a 400 ore annue;
 - ✓ Impresa formativa simulata, con periodi di applicazione pratica non inferiore a 400 annue, quale strumento propedeutico ai percorsi di alternanza scuola lavoro o di apprendistato, con particolare riferimento agli studenti quattordicenni.

1.3 LA SPERIMENTAZIONE DEL SISTEMA DUALE NELL'AMBITO DELL'IEFP IN REGIONE CAMPANIA

La Regione Campania, con l'approvazione della DGR n. 735 del 16/12/2015 ha previsto l'attivazione di percorsi di Istruzione e Formazione Professionale sperimentali a titolarità delle agenzie formative accreditate, risultati ammessi in seguito alla selezione effettuata da Italia Lavoro SpA nell'ambito dell'Avviso pubblico "Programma FIXO – Avviso pubblico per la concessione di contributi ex art.12, L. 241/1990 in favore dei Centri di Formazione Professionale per la realizzazione di azioni di accompagnamento e sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell'ambito della IeFP". In particolare la Regione Campania, con Delibera dirigenziale n. 617 del 9 novembre 2016, ha previsto l'attivazione di:

- ✓ N. 7 Percorsi sperimentali triennali, finalizzati al conseguimento della qualifica professionale da avviare nell'a.f.2016/17;
- ✓ N. 2 Percorsi sperimentali annuali, finalizzati al conseguimento della qualifica professionale, da avviare in una edizione per ciascuno dei seguenti anni formativi: 2016/17 – 2017/18 – 2018/19.

I percorsi sperimentali sono progettati ed erogati dai CFP con una metodologia didattica improntata al principio della personalizzazione e del "learning by doing". I percorsi sperimentali prevedono lezioni frontali alternate con periodi di formazione in contesto di lavoro, mediante il coinvolgimento della rete dei partner di progetto.

Si ricorda che, come previsto nell'Invito alla presentazione di progetti, lo strumento dell'Impresa formativa simulata potrà essere utilizzato esclusivamente nel primo anno dei percorsi sperimentali triennali.

2 GLI STANDARD MINIMI FORMATIVI DEI PERCORSI IEFP

I percorsi di Istruzione e Formazione Professionale rispondenti ai livelli essenziali delle presentazioni di cui al Capo III del Decreto Legislativo 17 ottobre 2015, n.226 consentono di assolvere al diritto-dovere all'istruzione e formazione, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 15 aprile 2005, n.76.

Essi condividono con il sistema di Istruzione un unico Profilo Educativo, Culturale e Professionale (PECuP) e devono garantire un nucleo omogeneo di risultati al termine dei percorsi sulla base del principio della *“equivalenza formativa”*.

Gli standard minimi formativi per la progettazione dei percorsi IeFP sono costituiti da:

- i saperi e le competenze richiesti per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione ([D.M. 139/07](#));
- gli standard minimi formativi nazionali delle competenze di base in esito ai percorsi di Istruzione e Formazione Professionale ([Allegato 4 dell'Accordo 27 luglio 2011](#));
- gli standard minimi formativi delle competenze tecnico-professionali comuni a tutti i percorsi IeFP di cui [all'allegato 3 dell'Accordo Stato-Regioni del 29 aprile 2010](#);
- gli standard minimi formativi delle competenze tecnico-professionali specifiche, descritte in relazione alle figure relative alle qualifiche professionali di cui al Repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione ([Allegati 2 e 2 bis dell'Accordo 27 luglio 2011](#));

Le competenze di base, le tecnico-professionali comuni e le tecnico-professionali specifiche sono assunte come risultati di apprendimento per il conseguimento della qualifica professionale.

2.1 LE COMPETENZE DI BASE

Per garantire l'acquisizione dei saperi e delle competenze di base nel percorso sperimentale devono essere previste attività formative sui quattro assi culturali dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico e storico-sociale, al fine di assicurare l'assolvimento dell'obbligo di istruzione e l'equivalenza formativa di tutti i percorsi del secondo ciclo.

Gli esiti di apprendimento attesi al termine del secondo anno del triennio di IeFP coincidono con i saperi e le competenze da acquisire per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, di cui agli allegati 1 e 2 del Regolamento emanato con decreto del MIUR n. 139 del 22 agosto 2007.

Le competenze di base da acquisire in esito al terzo anno assumono quale base e sviluppano le competenze e i saperi dell'obbligo di istruzione. Fanno parte delle competenze di base anche l'insegnamento della religione cattolica e delle attività fisiche e motorie così come previsto dall'art. 18 del DL 226 del 17 ottobre 2005.

2.2 LE COMPETENZE TECNICO PROFESSIONALI COMUNI

Sono articolare nelle aree: qualità, sicurezza, igiene e salvaguardia ambientale.

Esse sono finalizzate a garantire che tutti gli operatori, alla conclusione del percorso triennale, siano in grado di:

- operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa;
- operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia ambientale, identificando e prevenendo situazioni di rischio per sé, per altri e per l'ambiente.

2.3 LE COMPETENZE TECNICO PROFESSIONALI SPECIFICHE

Gli standard minimi formativi relativi alle competenze tecnico professionali specifiche sono sanciti dall'[Accordo del 27/07/2011 \(aggiornato con Accordo del 19/01/2012\)](#) che approva le figure relative alle qualifiche professionali del Repertorio nazionale di Istruzione e Formazione Professionale.

Ciascuna figura nazionale consiste in un insieme organico di competenze tecnico-professionali specifiche, declinate in rapporto ai processi di lavoro e alle attività che caratterizzano il contenuto professionale della figura stessa. Come stabilito in sede di Conferenza Stato-Regioni, la figura è sempre descritta a “banda larga”, secondo una prospettiva in

grado di rappresentare standard formativi validi e spendibili in molteplici e diversi contesti professionali e lavorativi, corrispondenti ad un insieme compiuto e riconoscibile di competenze. Le figure nazionali possono articolarsi in indirizzi che costituiscono specifici orientamenti formativi volti ad una più puntuale caratterizzazione della figura per prodotto/servizio/ambito/lavorazione.

3 LA PROGETTAZIONE DI DETTAGLIO DEI PERCORSI IEFP NELL'AMBITO DELLA SPERIMENTAZIONE DEL SISTEMA DUALE IN REGIONE CAMPANIA

I percorsi sperimentali di IeFP prevedono per ciascuna annualità la realizzazione di:

- adeguati interventi di orientamento, accompagnamento e sostegno agli allievi;
- azioni formative progettate e realizzate nel rispetto dei livelli essenziali di prestazione (LEP) e degli standard minimi formativi indicati nell'Accordo Stato Regioni del 27 luglio 2011, integrato dall'accordo nazionale del 19.1.2012 ;
- azioni di verifica degli apprendimenti.

3.1 ORIENTAMENTO E ACCOMPAGNAMENTO

Gli interventi di orientamento e accompagnamento sono finalizzati a facilitare la conoscenza di sé, del contesto formativo, occupazionale, sociale, culturale ed economico di riferimento, delle strategie messe in atto per relazionarsi e interagire con tali realtà, al fine di favorire la maturazione e lo sviluppo delle competenze necessarie per poter definire o ridefinire autonomamente obiettivi personali e professionali aderenti al contesto, elaborare o rielaborare un progetto di vita e sostenere le scelte relative¹; Nell'ambito delle azioni di orientamento e accompagnamento possono rientrare interventi di:

- informazione orientativa;
- analisi delle risorse personali e dei progetti professionali;
- tutoraggio, in particolare per gli allievi a rischio dispersione;
- monitoraggio dei percorsi di apprendimento in contesto di lavoro.

Tali azioni possono essere rivolte all'intera classe, a piccoli gruppi o a singoli allievi in relazione a specifici bisogni.

3.2 LA PROGETTAZIONE DELLE ATTIVITA' FORMATIVE

Nella progettazione di dettaglio delle attività ciascun CFP adotta, nell'ambito della propria autonomia, le metodologie formative ritenute più idonee. In fase di progettazione di dettaglio, ciascuna delle competenze che costituiscono standard minimi formativi del percorso deve essere declinata in una Unità Formativa (UF), in grado di generare le conoscenze e le abilità che costituiscono la competenza stessa. L'unità formativa può essere intesa come quella parte del percorso formativo il cui esito è costituito dall'acquisizione di un nucleo di competenza compiuto. I contenuti dell'unità formativa, di conseguenza, non devono essere generici e strettamente disciplinari, ma riferiti alle conoscenze ed alle abilità, individuate quali componenti della competenza. L'insieme delle UF individuate dal CFP costituisce il programma formativo del corso sperimentale. I CFP attuatori dei percorsi annuali sono tenuti a presentare la progettazione dell'intero programma formativo, comprensivo di tutte le competenze che costituiscono standard minimi formativi necessari al conseguimento della qualifica professionale.

Ciascuna Unità Formativa deve essere posta in rapporto 1:1 con le competenze che costituiscono standard minimi formativi di riferimento. Nella progettazione di ciascuna UF dovranno essere indicati i seguenti elementi:

- **TITOLO**
- **DURATA** in ore del segmento formativo;
- **COMPETENZA DI RIFERIMENTO**, riportando le relative abilità e conoscenze;
- **CONTENUTI** oggetto di trattazione;
- **METODOLOGIE FORMATIVE** coerenti rispetto ai contenuti e ai risultati di apprendimento attesi;
- **MATERIALI E STRUMENTI** che verranno utilizzati nelle attività formative;
- **MODALITA' DI VERIFICA** degli apprendimenti;

¹ Accordo tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali concernente la definizione del sistema nazionale sull'orientamento permanente del 20 dicembre 2012.

- **EVIDENZA/COMPITI/PRODOTTI** che l'allievo deve realizzare a conclusione dell'UF.

3.3 L'ATTIVAZIONE DEI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO E APPRENDISTATO

Per l'attivazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro, il CFP dovrà stipulare una convenzione con ciascun soggetto ospitante, utilizzando il format in allegato (All. F) tra soggetto ospitante e istituzione formativa, come disposto dal D.Lgs. 77/2005. Dovrà, inoltre, essere compilato per ciascun allievo che svolgerà attività di applicazione pratica in alternanza scuola-lavoro il progetto formativo individuale (All. G).

Per l'attivazione dei contratti di apprendistato per la qualifica professionale, il comma 6 dell'art. 43 del D.Lgs 81/2015, prescrive la stipula di un protocollo tra datore di lavoro e istituzione formativa (nel caso della sperimentazione duale, CFP) che stabilisca il contenuto e la durata degli obblighi formativi del datore di lavoro. Il D.L. 12/10/2015 riporta in allegato uno schema di Protocollo tra datore di lavoro e istituzione formativa, che contiene gli elementi minimi e può essere integrato dalle parti, in funzione di specifiche esigenze (All.H). Il rapporto apprendista-impresa è regolamentato dal contratto di apprendistato, che contiene in allegato il piano formativo individuale (All. I), riportante gli obiettivi formativi correlati al percorso che rilascia il titolo a cui è finalizzato il contratto stesso.

3.4 L'IMPRESA FORMATIVA SIMULATA

L'impresa formativa simulata (IFS) è una metodologia didattica che intende riprodurre in ambito formativo il modello operativo di un'impresa negli aspetti che riguardano:

- l'organizzazione
- l'ambiente
- le relazioni
- gli strumenti di lavoro.

Tale metodologia consente di fare formazione, in particolare per gli allievi quattordicenni, in un ambiente che riproduce gli elementi caratteristici del lavoro in impresa e di applicare le conoscenze apprese alla soluzione concreta di problemi.

Nell'ambito della sperimentazione del sistema duale in Regione Campania l'Impresa formativa simulata può essere realizzata esclusivamente nell'ambito del primo anno dei corsi sperimentali triennali. Il percorso si sviluppa attraverso quattro fasi²:

- La prima fase è finalizzata a sensibilizzare e orientare lo studente, nel contesto della cittadinanza attiva, fornendogli strumenti per esplorare il territorio, analizzarne le risorse e rapportarsi ad esso nel modo più adeguato alle proprie aspettative ed attitudini, sviluppando abilità in momenti di indagine, ascolto, analisi e confronto.
- Nella seconda fase viene realizzato presso il CFP un percorso di studio e approfondimento delle attività e dei processi di lavoro adottati dall'impresa tutor, anche attraverso visite guidate e testimonianze. Uno o più referenti dell'impresa tutor incontrano gli allievi per presentare l'impresa, raccontarne la storia, le caratteristiche della gestione e il servizio/prodotto offerto. A seguire vengono illustrati in dettaglio i processi di lavoro realizzati in azienda.
- Nella terza fase, nell'ambito dei processi di lavoro attuati presso l'impresa tutor, viene individuata una lavorazione/attività da riprodurre in simulazione in un ambiente laboratoriale. In laboratorio gli allievi svolgono tutte le operazioni collegate alla lavorazione/attività individuata, rispettando le formalità e le eventuali scadenze previste dalle leggi civilistiche e fiscali o altri adempimenti. E' necessario procedere ad una suddivisione delle mansioni e dei compiti tra gli allievi ed è possibile prevedere una rotazione dei compiti e delle mansioni, dando a tutti la possibilità di operare all'interno delle varie fasi della lavorazione. La simulazione del processo di lavoro può prevedere l'interazione dell'impresa con altri soggetti e tali funzioni potranno essere assunte da alcuni degli allievi o dai docenti coinvolti nella realizzazione dell'IFS.

² Tali fasi costituiscono un'ipotesi di sviluppo del lavoro e non uno schema obbligatorio; alcune di esse possono essere anticipate o posticipate in funzione del percorso formativo in cui viene proposta l'iniziativa e della programmazione delle attività.

- La quarta fase è dedicata all'analisi dell'esperienza realizzata e alla verifica finale degli apprendimenti, tenendo conto delle modalità di realizzazione e gestione dell'intero processo, della qualità del servizio/prodotto realizzato, del rispetto delle tempistiche fornite e delle regole interne, nonché della soddisfazione degli allievi. Nella predisposizione delle prove di verifica e nella valutazione sono coinvolti sia i docenti che i referenti dell'impresa tutor. La valutazione dell'esperienza può essere realizzata utilizzando:
 - relazioni prodotte dagli allievi a conclusione di ciascuna fase;
 - schede di valutazione e analisi dei comportamenti;
 - esercitazioni;
 - questionario di gradimento dell'allievo.

L'impresa tutor partecipa a tutte le fasi di realizzazione dell'IFS e può fornire supporto e intervenire rispetto al processo produttivo da attuare, ai materiali da utilizzare, al modello organizzativo, agli strumenti di lavoro, proponendo un costante connessione tra l'impresa formativa simulata sia connessa e la realtà produttiva all'interno delle quali l'allievo/a potrebbe poi proseguire l'esperienza di alternanza o di apprendistato negli anni successivi.

I CFP entro i termini previsti dall'atto di concessione dovranno iniziare le attività (stesura, predisposizione e diffusione dell'avviso per la selezione dei partecipanti, convocazione docenti, preparazione test di ingresso, selezione allievi, attività formativa in senso stretto, ecc.). Il CFP è tenuto ad effettuare tutte le comunicazioni al Responsabile unico di procedimento tramite posta elettronica certificata. In particolare il beneficiario è tenuto a:

- presentare la progettazione di dettaglio delle attività (Allegato A alle presenti Linee guida) e il relativo Piano dei costi per singola annualità (Allegato B alle Linee guida) entro 30 giorni dalla stipula dell'Atto di concessione;
- dare avvio alle attività corsuali entro 30 giorni dalla stipula dell'atto di concessione;
- inviare al Responsabile unico di procedimento la documentazione relativa all'avvio delle attività corsuali secondo quanto stabilito al paragrafo 4.5 delle presenti Linee guida.

Tutta la documentazione prevista dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto attuatore e trasmessa tramite posta elettronica certificata secondo le modalità indicate nell'atto di concessione.

Nella articolazione dell'intervento, i CFP possono programmare le attività con durata non superiore alle sette ore giornaliere su sei giorni alla settimana.

In riferimento all'anno formativo 2016/17, le attività formative dovranno concludersi inderogabilmente **entro il 15 novembre 2017**, sia per i corsi sperimentali triennali sia per i corsi sperimentali annuali, a parziale modifica di quanto previsto dall'avviso di cui al D.D. n.1 del 10/01/2017.

4.1 LA SELEZIONE DEI PARTECIPANTI

La selezione dei partecipanti ai corsi sperimentali avviene in conformità a quanto previsto nell'Invito alla presentazione di progetti approvato. La selezione dei candidati deve essere svolta sulla base di criteri che assicurino il rispetto dei principi di buona amministrazione, trasparenza, concorrenzialità e di imparzialità. La selezione dei partecipanti è svolta da una commissione composta secondo la normativa vigente in materia e che opera nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e concorrenzialità. La commissione dovrà prevedere la presenza di un rappresentante della Regione Campania.

La Commissione di selezione predispone appositi verbali che contengono il dettaglio delle operazioni svolte, firmati da tutti i componenti, e che devono essere trasmessi, dal Rappresentante legale dell'ente attuatore, entro 3 giorni dalla conclusione delle operazioni di selezione al Responsabile Unico di Procedimento, unitamente ai seguenti documenti:

- Elenco candidati ammessi;
- Registro partecipanti prove scritte e orali;
- Registro punteggi;
- Certificazione requisiti soggettivi dichiarati dai candidati;
- Scheda valutazione prova orale;
- Graduatoria.

Il possesso dei requisiti previsti dall'Invito è condizione di ammissibilità alla partecipazione dell'allievo all'attività formativa. I candidati in possesso dei requisiti di partecipazione, ai sensi del bando/avviso pubblico emanato dal soggetto attuatore, svolgeranno una prova scritta/test ed una prova orale (colloquio individuale). La prova scritta è articolata in 20 domande a risposta multipla. Nella prova scritta viene attribuito un punteggio di 2 punti per ogni risposta esatta e 0 punti per ogni risposta errata, per un punteggio massimo pari a 40/100; la prova orale consiste in un colloquio individuale attitudinale e motivazionale, per un punteggio massimo di 60/100. In caso di parità, verrà osservato l'ordine di preferenza in base ai seguenti criteri che verranno applicati in successione, in relazione all'eventuale riconfermata parità:

- minore età anagrafica del candidato;
- indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare del candidato;
- prossimità della residenza del candidato alla sede di svolgimento del corso.

I risultati della selezione devono essere comunicati ai partecipanti almeno tre giorni prima dell'inizio dell'attività corsuale. Ogni corsista deve presentare al Responsabile Unico di Procedimento e al soggetto attuatore una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti la non contemporanea partecipazione ad altri corsi regionali di formazione professionale, e dovrà sottoscrivere un apposito regolamento (patto formativo), redatto dal soggetto attuatore, contenente le seguenti indicazioni:

- natura dell'intervento;
- azioni previste nel progetto;
- certificazione rilasciata;
- tipologia della prova d'esame;
- durata delle attività, espressa in ore totali e giornalieri, nonché la previsione della eventuale pausa estiva o a altre festività;
- modalità di svolgimento del progetto;
- luogo di svolgimento delle attività;
- strutture, durata e sedi presso le quali verranno svolte le eventuali attività di alternanza scuola lavoro;
- previsione del riconoscimento di spese di vitto ove ricorrenti
- programma didattico;
- gratuità della partecipazione all'intervento;
- eventuali e/o possibili sbocchi occupazionali;
- obblighi dei beneficiari;
- obblighi dei destinatari.

4.2 COMPOSIZIONE DELLE CLASSI

Il numero minimo degli iscritti alla prima annualità dei percorsi di leFP non dovrà essere inferiore a 12 unità. Sono possibili ingressi di nuovi candidati entro il raggiungimento del 20% della durata della prima annualità, previa verifica ed eventuale riconoscimento delle competenze per l'inserimento dell'allievo nel percorso formativo prescelto. Sono ammessi uditori in numero non superiore al 20% degli allievi iscritti al corso.

Al raggiungimento del 20% della durata dell'azione formativa, nel caso in cui il numero degli iscritti al corso sia inferiore a n.10 unità, le attività formative potranno proseguire previa specifica autorizzazione del R.U.P..

Alle prove di fine annualità e di fine percorso possono essere ammessi gli allievi che abbiano raggiunto tutti gli esiti di apprendimento relativi alla Qualifica professionale e che abbiano frequentato un numero di ore non inferiore al 75% dell'orario annuale.

4.3 IL RICONSCIMENTO DELLE COMPETENZE IN INGRESSO AI CORSI

Nell'ambito della Sperimentazione del sistema duale in Regione Campania ciascun CFP assume l'obbligazione di riconoscere le competenze già acquisite dalla persona in altri contesti, ai fini dell'ammissione al corso di cui è attuatore (D.G.R. n. 314 del 28 giugno 2016). Il riconoscimento delle competenze in ingresso presuppone l'individuazione delle equivalenze tra gli apprendimenti (conoscenze ed abilità) posseduti dalla persona e quelli previsti in esito al percorso formativo. Possono essere oggetto di riconoscimento sia le competenze che costituiscono standard minimo formativo del percorso sia singole abilità e/o conoscenze. Il riconoscimento delle competenze dispensa l'allievo dalla frequenza di una o più Unità formative o parti di esse e dalla partecipazione alle relative prove di verifica degli apprendimenti.

Il processo di riconoscimento delle competenze si articola nelle seguenti fasi:

A) Presentazione della richiesta di riconoscimento di competenze in ingresso

Il giovane interessato presenta in forma scritta al CFP richiesta di riconoscimento delle competenze acquisite in contesti formali, non formali o informali (Allegato C), allegando la documentazione attestante il possesso di competenze coerenti con gli standard minimi formativi del percorso scelto.

Il CFP può prevedere un'attività di supporto alla ricostruzione della storia personale, formativa e lavorativa, delle esperienze maturate in contesti non formali e informali e delle competenze che queste hanno consentito di acquisire.

Tale azione ha l'obiettivo di supportare l'individuo nella elaborazione della documentazione in grado di testimoniare le esperienze non formali e informali ricostruite.

B) Nomina della commissione

Il CFP istituisce una commissione interna finalizzata all'accertamento del possesso delle competenze indicate. La Commissione è composta da un Responsabile, da almeno 2 docenti e da eventuali esperti esterni, individuati in rapporto alle esigenze di esame della documentazione e/o di accertamento dell'esperienza non formale e informale del giovane.

C) Accertamento attraverso evidenze

La Commissione valuta la domanda dell'allievo e l'eshaustività della documentazione presentata. Ove la documentazione non sia considerata esaustiva, la Commissione può procedere all'eventuale richiesta e raccolta di ulteriori informazioni/dati. Può essere valutata ogni attestazione e certificazione relativa a competenze comunque acquisite dall'individuo, tra le quali:

- certificato dell'Obbligo di istruzione ex DM n. 139/2007;
- attestato di competenze;
- documenti formali di certificazione intermedia e finale degli esiti di apprendimento in percorsi formali (pagelle finali ed intermedie dei percorsi di Istruzione; ecc.);
- attestazioni e certificazioni relative a esercitazioni pratiche e formative anche legate all'ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione; stage e tirocini realizzati in Italia o all'estero anche con periodi di inserimento nelle realtà culturali, sociali, produttive, professionali e dei servizi; percorsi in alternanza ex D. Lgs. n. 77/2005; percorsi in apprendistato; attività sportive svolte presso associazioni sulla base di specifiche convenzioni.

Sono altresì previste le autocertificazioni. Si ricorda che l'autocertificazione costituisce esclusivamente una modalità di dichiarazione e deve essere validata attraverso le più opportune prassi di accertamento liberamente determinate dalla Commissione.

D) Accertamento attraverso prove

Qualora la documentazione presentata non sia sufficiente ad attestare il possesso di competenze, la Commissione potrà definire liberamente ulteriori modalità di accertamento, comprese forme di osservazione diretta dell'attività del soggetto, prove pratiche e/o teoriche o colloquio. In ogni caso le prove devono avere carattere unitario e non disciplinare e riferirsi agli apprendimenti acquisiti in termini di competenza. Gli apprendimenti validati mediante osservazione diretta o altra tipologia di prove e non corrispondenti a titoli o documenti aventi valore certificativo devono essere formalmente riconosciuti in termini di competenze dalla Commissione.

E) Rilascio della scheda di riconoscimento delle competenze in ingresso

Le operazioni relative alla compilazione della Scheda di riconoscimento in ingresso delle competenze (Allegato E) sono presiedute dal presidente la commissione, che provvede anche alla loro sottoscrizione. L'Attestato è altresì firmato dal Legale Rappresentante dell'Istituzione o suo delegato. La scheda comprende i seguenti elementi minimi:

- Identificativo del CFP che riceve la richiesta di riconoscimento di competenze;
- Dati anagrafici del soggetto richiedente;
- Documentazione prodotta dal soggetto richiedente;
- Commissione (composizione e data di insediamento);
- Operazioni (esito esame della documentazione presentata, eventuali altri accertamenti effettuati);
- Unità formative oggetto di dispensa di frequenza e di prova;
- Eventuali misure di accompagnamento ed integrative.

4.4 MODULISTICA E DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO

I CFP dovranno istituire i registri e produrre la documentazione per la gestione delle attività corsuali per analogia a quanto previsto dal Manuale delle procedure di gestione P.O.R. Campania FSE 2007-2013. E' fatto obbligo ai soggetti attuatori, prima di dare avvio alle attività corsuali, di istituire i registri relativi alle attività formative, la cui validità giuridica e funzionale è subordinata alle preventive vidimazioni.

La vidimazione del registro dovrà essere effettuata presso la U.O.D. territorialmente competente. In caso di vidimazione successiva alla partenza effettiva dell'attività corsuale, la decorrenza reale dell'attività riconosciuta sarà quella della data di vidimazione del registro.

4.5 ESAMI DI FINE ANNUALITA' E DI FINE PERCORSO

Tutti gli apprendimenti conseguiti all'interno dei corsi sperimentali di istruzione e formazione professionale sono oggetto di una certificazione finale nella quale vengono riportate le competenze acquisite, utilizzando i modelli di attestazione (Titolo di qualifica professionale, Titolo di diploma professionale e Attestato di competenze) di cui agli allegati 5, 6 e 7 all'Accordo sancito in sede di Conferenza Stato Regioni nella seduta del 27 luglio 2010.

Al termine della prima annualità è prevista una valutazione per l'accesso all'anno successivo. Al termine della seconda annualità è prevista una valutazione che dovrà concludersi con il rilascio della certificazione attestante l'assolvimento dell'Obbligo scolastico, secondo i modelli indicati nel DM n. 9/2010. Al termine del percorso triennale è previsto l'esame di qualifica per verificare se l'allievo possiede i requisiti educativi, culturali e professionali necessari per il conseguimento del titolo che attestano l'idoneità a svolgere una professione.

In caso di interruzione del percorso, il CFP rilascia l'Attestato di competenze di cui all'Allegato 7 dell'Accordo sancito in Conferenza Stato – Regioni nella seduta del 27 luglio 2011.

Gli esami di fine annualità e di fine percorso e il rilascio delle relative attestazioni dovranno essere realizzati come previsto dalle seguenti disposizioni regionali:

- D.D. n. 18 del 21/01/2014 – Approvazione Linee guida per la realizzazione degli esami relativi ai percorsi triennali e quadriennali di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP);
- D.D. n. 134 del 11/04/2014 - Percorsi triennali di istruzione e formazione professionale (IeFP) di cui al D.Lgs n. 226 del 17/10/2005 - approvazione disposizioni attuative sulla nomina delle commissioni e indicazioni ulteriori sullo svolgimento delle prove di esame dei percorsi di IeFP, ai fini del conseguimento della qualifica e del diploma professionali;
- D.D. n. 327 del 23/05/2014 - Approvazione del verbale per gli esami di qualifica professionale, alla fine dei percorsi triennali di istruzione e formazione professionale (IeFP).

Tutta la documentazione di cui ai DD 18/2014 – 134/2014 – 327/2014 è consultabile al seguente link:

<http://iefp.lavorocampania.it/linee-guida-esami-finali.asp>

4.6 COMPOSIZIONE DEL PARTENARIATO

I CFP ammessi a finanziamento possono integrare la composizione del partenariato indicata in fase di presentazione delle proposte progettuali.

Le attività laboratoriali possono essere svolte presso le strutture messe a disposizione dai soggetti partner, pubblici o privati, purché esse siano a norma ai sensi del D.L. 81/2008.

4.7 PIANO FINANZIARIO ANNUALE E SPESE ELEGGIBILI

Il CFP dovrà allegare al Formulario per la progettazione di dettaglio (Allegato A) il Piano finanziario relativo alle attività da realizzare nelle singole annualità (Allegato B).

Sono ammissibili le spese riferite ai costi di buoni pasto o ticket da consumare presso esercizi convenzionati, nel caso in cui l'attività richieda la presenza dei destinatari anche pomeridiana o comunque superiore a 6 ore giornaliere.

Tenuto conto delle particolari caratteristiche del target della Sperimentazione del sistema duale e al fine di incentivare la frequenza, il CFP è tenuto a destinare il 5% delle risorse assegnate per singola annualità al finanziamento di borse di studio a favore di quattro allievi selezionati sulla base di requisiti di merito dai docenti del corso.

4.8 MONITORAGGIO

I CFP attuatori dei corsi sperimentali di leFP assumono l'obbligo di fornire tutte le informazioni e la documentazione richiesta da Regione Campania per il monitoraggio e di valutazione delle attività formative.

ALLEGATI

- A. FORMULARIO PROGETTAZIONE DI DETTAGLIO DEL PERCORSO SPERIMENTALE
- B. PIANO FINANZIARIO – ANNO FORMATIVO 2016/17

- C. RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO COMPETENZE IN INGRESSO
- D. RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO COMPETENZE IN INGRESSO [allievi minori]
- E. SCHEDA RICONOSCIMENTO COMPETENZE IN INGRESSO

- F. ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - Format di convenzione tra istituzione formativa e soggetto ospitante
- G. ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - Format progetto formativo individuale

- H. APPRENDISTATO - Schema di protocollo tra datore di lavoro e istituzione formativa
- I. APPRENDISTATO - Schema di Piano formativo individuale
- J. APPRENDISTATO – Schema Dossier individuale